



GRUPPO COMUNALE PENSIONATI

CENTRO COMUNALE
VOLONTARIATO E CULTURA

VIA MILANO 13 - 26813 GRAFFIGNANA (LO)

CODICE FISCALE: 92555210159



Statuto

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Il giorno trentuno (31) del mese di Gennaio (01) dell' anno Duemiladieci (2010) alle ore 11 in Comune di Graffignana (LO) via Milano n. 13 si riuniscono i signori:

- **Squintani Mario** nato il 19-09-1941 residente Graffignana via Milano n. 85
CF.: SQNMRA41P19E127W
- **Chiesa Maria** nata il 14-03-1935 residente a Graffignana via Milano n. 17
CF.: CHSMRA35C54E127U
- **Cavalleri Alceste** nato il 25-10-1938 residente a Graffignana via Branduani n.7
CF.: CVLLST38R25C678X
- **Barbesta Maura** nata il 05-03-1949 residente in Graffignana via Miradolo n. 1
CF.: BRBMRA49C45E127W
- **Carenzi Erminia** nata il 01-05-1946 residente in Graffignana via Matteotti n. 1
CF.: CRNRMN46E41E127M
- **Sartorio Rosa** nata il 13-01-1952 residente in Graffignana via delle Rose n. 5
CF.: SRTRSO52A53E648A
- **Suardi Giovanni** nato il 09-03-1940 residente in Graffignana via Alcide Degasperri n. 24
CF.: SRDGNN40C09E127D
- **Pontilunghi Mario** nato il 08-11-1949 residente in Graffignana via delle Rose n. 68
CF.: PNTMRA49S08E648L

chiamati Soci Fondatori,
i quali convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Fra i soprasedati Soci e' costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l'associazione di volontariato denominata: "GRUPPO COMUNALE PENSIONATI ", con sede in Graffignana, via Milano n. 13.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:

1. Non ha scopo di lucro e si rivolge in particolare ai pensionati attraverso iniziative culturali, di svago, di divertimento, di animazione o di solidarietà. Persegue esclusivamente finalità di socializzazione.
2. Le iniziative del Gruppo Comunale Pensionati potranno essere svolte in sede territoriale o anche in ambito nazionale ed internazionale, a seconda delle esigenze. Il Gruppo Comunale Pensionati promuoverà ed organizzerà ogni tipo di attività che recupererà opportuna per perseguire i suoi scopi, comprese attività di impegno tecnico - formativo, incontri periodici di formazione culturale e/o ricreativo, viaggi e soggiorni anche per motivi di culto, ecc. al fine di realizzare una maggiore integrazione e formazione degli associati.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall' associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione dentro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione non e' da tenersi in alcun modo responsabile di eventuali danni a cose di proprietà di soci o terzi, od infortuni cagionati ai soci o a terzi, dovuti a causa fortuita, violenta ed estrema, imperizia e negligenza; che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, l'invalidità permanente oppure una inabilità temporanea attribuibili alla partecipazione alle attività da essa stessa organizzate.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le uscite con chiarezza e lo sottopone all'approvazione dell' assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell' associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell' associazione.

A seconda dell'impegno assunto, i soci possono essere:

- **Socio Fondatore.** E' colui che ha partecipato alla costituzione dell' Associazione, a turno dedica regolarmente il proprio tempo libero per conseguire le finalità espresse nell'art.2 del presente Statuto e svolge attività ausiliaria nell'ambito dell' Associazione.

- **Socio Ordinario.** E' colui che a turno dedica regolarmente il proprio tempo libero per conseguire le finalità espresse nell'art. 2 del presente Statuto e svolge attività ausiliaria nell'ambito dell' Associazione.
- **Socio Onorario.** E' colui che sostiene l'Associazione con contributi economici e la sponsorizzazione dei progetti e delle iniziative. E' anche colui che viene scelto per le sue particolarità anagrafiche ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario e' esonerato dal pagamento della quota sociale.

Tutti i soci, fondatori, ordinari, e onorari, saranno registrati come tali nel libro dei soci fondatori, nel libro dei soci ordinari e nel libro onorari.

Il numero dei soci è illimitato.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali rielezioni debbono essere motivate.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell' associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell' associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;

L'elezione degli organi dell' associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il rendiconto;
- 2) elegge i componenti del consiglio direttivo
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell' associazione.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell' assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell' assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiori a 7 e non superiore a 9.

Il primo Consiglio direttivo e' costituito da tutti gli otto Soci Fondatori sopraelencati i quali con voto unanime nominano il Socio:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • Squintani Mario | presidente |
| • Chiesa Maria | vice presidente |
| • Cavalleri Alceste | segretario |

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola secondo le esigenze del gruppo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

- 6) delibera la nomina del Socio onorario.

ART.11- IL PRESIDENTE

Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 – SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il comitato fondatore del " Gruppo comunale pensionati " è composto da :

- Squintani Mario
- Chiesa Maria
- Cavalleri Alceste
- Barbesta Maura
- Carenzi Erminia
- Sartorio Rosa
- Suardi Giovanni
- Pontilunghi Mario

Squintani Mario
Chiesa Maria
Cavalleri Alceste
Barbesta Maura
Carenzi Erminia
Sartorio Rosa
Suardi Giovanni
Pontilunghi Mario

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LOMI

- 8 FEB. 2010

ATTO REG. TO U N. 198 SERIE 3

CON € 171,12

PER DELEGA DEL DIRETTORE

De Troia Grazia

Grazia De Troia

